

Al Ministero dell'Istruzione,
dell'università e della Ricerca
nella persona del Ministro pro tempore
Viale Trastevere 76/A
00153

All'UFFICIO SCOLASTICO
TERRITORIALE DI LATINA
VIA Legnano 34
04100 Latina

e per conoscenza
Al Dirigente Scolastico

Dell'Istituto _____
Via _____

OGGETTO: ATTO DI DIFFIDA E CONTESTUALE MESSA IN MORA

Decorrenza giuridica ed economica del contratto di lavoro a tempo determinato Illegittimità termine contratto al 30 giugno 2016

Lo scrivente
(CF.) in servizio presso l'intestata Istituzione scolastica
con contratto di lavoro a tempo determinato per l'a. s. 2015/2016 con la qualifica di
., sino alla data del 30 giugno 2016, su un posto libero, disponibile e vacante
presente sull'organico di diritto .

PREMESSO CHE

Tutto il personale A.T.A. non di ruolo della scuola che abbia stipulato contratti di lavoro per supplenze annuali sino al 30 giugno ai sensi dell'art. 4, comma 2 legge 124/1999 dell'anno solare **per posti vacanti e disponibili (presenti sull'organico di diritto)** ha diritto alla estensione del contratto sino alla data del 31 agosto ai sensi comma 1 dell'art. 4 della L. n. 124/99 che dispone: *"Alla copertura dei posti che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali"*. Presupposto esclusivo della estensione - anche con riferimento al personale A.T.A. - è la presenza della vacanza e della disponibilità del posto medesimo sul c.d. organico di diritto entro la data del 1 dicembre dell'anno solare di stipulazione del relativo contratto di lavoro.

Le disposizioni della legge 124/1999 si applicano infatti anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.).

In particolare, tale estensione è espressamente prevista al comma 11, dell'art. 4 della legge 124/1999 che dispone **"Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)".**

Tale regola è stata **confermata dall'art. 9, comma 18, Decreto Legge n.70/2011, convertito senza modifiche sul punto dalla legge n. 106/2011.**

L'applicazione della sequenza normativa indicata è confermata dalla Nota Ministeriale n. 25141 del 10 agosto 2015, contenente le istruzioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.

In particolare, il punto 2 - Conferimento delle supplenze al personale A.T.A. indica che ai fini del conferimento delle supplenze di utilizzano **"..ai sensi dell'art. 4, comma 11, della legge n. 124/1999 le graduatorie .."**.

LA GIURISPRUDENZA.

La Giurisprudenza di merito prevalente ha confermato che il su esteso principio è applicabile anche al personale A.T.A.

In particolare si leggano Trib Milano n . 1928/09, e Trib . Sassari del 2.5.2008) secondo cui *"È illegittimo il termine di apposto al contratto di lavoro di un assistente amministrativo fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) in quanto contrario alle previsioni di cui agli artt. 4, l. n. 124 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2000 n. 430, allorché risulti che la supplenza è stata conferita per coprire un posto vacante in organico e disponibile al 31 dicembre dell'anno precedente, e non per esigenze temporanee o per la sostituzione del titolare, a nulla rilevando quale organo abbia provveduto alla nomina (nel caso, il dirigente scolastico)"*.

Inoltre, si è affermato che il diritto non è precluso in ordine alla differente graduatoria da cui si attinge per l'assunzione del personale.

In particolare, si veda il Tribunale di Brindisi , sezione lavoro che con sentenza n .460/2010, ha chiarito che *"l'art. 4 della L. n. 124/1999 (che disciplina la materia delle supplenze nella scuola) non opera alcuna distinzione in relazione alla graduatoria da cui si attinge (graduatoria di istituto o graduatoria provinciale), ma prevede esclusivamente la differenza tra posti vacanti e posti non vacanti: nel primo caso la durata della supplenza sarà annuale e coinciderà con la chiusura dell'anno scolastico (31 agosto), nel secondo terminerà alla cessazione delle attività didattiche (30 giugno). Conferma quanto sopra lo stesso D.M. n. 430/100 (regolamento delle supplenze), stabilendo che le supplenze annuali sono riferite ai posti vacanti e che in tale caso il termine della supplenza è il 31 agosto (cfr. art. 1 comma 1 lett . a) e comma 6 lett . a)"*.

CONSIDERATO CHE

lo scrivente ad oggi è occupato su un posto libero, disponibile e vacante ed ha diritto, pertanto , alla proroga del contratto di lavoro a tempo determinato sino alla data del 31 agosto 2016.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

INVITA E DIFFIDA

Il Dirigente Scolastico a procedere alla modifica della scadenza del contratto indicando la data di conclusione dell'attività lavorativa alla data del 31 agosto 2016.

AVVERTE

che in difetto di un positivo riscontro e decorsi inutilmente 15 giorni dal ricevimento della presente diffida si vedrà costretto ad agire in tutte le sedi giudiziarie competenti con richiesta di specifica condanna del MIUR oltre ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

La presente valga quale formale atto di messa in mora ai sensi e per gli effetti di legge salvo ed impregiudicato ogni diritto ed azione .

Valga anche quale atto formale di interruzione di ogni prescrizione e/o eventuale decadenza.

Data

FIRMA_____